

LOCA
VERBANO IN GENERE

MODIFICAZIONI
AL
REGOLAMENTO SULLA PESCA LACUALE
DETTATE
DALLA RAPPRESENTANZA DEI PESCATORI
DEL LAGO MAGGIORE

PALLANZA
Premiato Stabilimento Tipografico Eredi Vercellini 1898

MODIFICAZIONI
AL
REGOLAMENTO SULLA PESCA LACUALE
VOTATO
DAI PESCATORI
DEL LAGO MAGGIORE
NELL'ASSEMBLEA DEL 20 FEBBRAIO 1898

Il giorno 20 Febbraio 1898 si adunarono all'Isola Bella, in locale gentilmente concesso dall'illustrissimo signor conte Borromeo, i rappresentanti dei principali centri pescherecci del Lago Maggiore, onde formulare gli adeguati schiarimenti richiesti dalla circolare emanata dal Ministero d'agricoltura, riguardante la revisione del Regolamento per la pesca lacuale.

Presenziavano a tale adunanza i signori:

BOGNI PIETRO, concessionario della pesca del Ticino (Sesto Calende), membro della Società Lombarda e della Commissione Provinciale per la pesca.

FRANCESCO RUFFONI, membro esso pure della Commissione Provinciale per la Pesca e negoziante in pesci.

PIETRO RUFFONI, per la ditta Fratelli Ruffoni concessionaria della pesca del Toce e negoziante in pesci.

ULISSE GREPPI, rappresentante i pescatori d'Angera e negoziante in pesci.

CARLO BROVELLI rappresentante i pescatori di Ranco e negoziante in pesci.

LAMBERTI DEFENDENTE, EDOARDO ZACCHERA, SANPIETRO
SIMONE e BATTISTA OTTOLINI; il primo, proprietario e
gli altri concessionarii di diversi diritti di pesca;

oltre a molti pescatori.

Inviava la sua adesione il signor BOTTINI GIUSEPPE di VIRA
(Canton Ticino) quale rappresentante di molti pescatori Sviz-
zeri. Aderivano così a tale adunanza, oltre a trecento pescatori
di professione cioè, privi di altro mezzo di sussistenza
all'infuori del guadagno che ritraggono dalla pesca.

Datosi lettura della sunnominata nota Ministeriale ed esamina-
tione ogni singolo argomento si votò quanto segue:

§ 1°

Limitazione della maglia delle reti

In merito ad articolo di tanta importanza, che ha per scopo di
impossibilitare la presa del pesce minuto, ci pregiamo far os-
servare che fra la maggior parte dei pescatori di questo Lago
vige di già un regolamento riguardante tale prescrizione il qua-
le corrisponde perfettamente a quanto si prefigge la Legge im-
possibilitando la presa del pesce di misure inferiori a quelle
prescritte dal Regolamento vigente, in data 19 Settembre 1884.
Tale prescrizione di maglia venne fatta dal sunnominato signor
Conte Borromeo, proprietario del diritto di pesca più esteso
del Lago Maggiore.

Basandosi sullo sviluppo naturale delle diverse qualità di pesci
nelle acque di questo Lago, e sulle dimensioni massime cui
questi possono arrivare; Egli prescrisse ai pescatori a lui di-
pendenti l'osservanza delle seguenti misure di maglie; pena la
sospensione della pesca al contravventore:

- a) Modulo per le **arborelle**, con maglie di millime-
tri 20 di diam.

- b) Modulo per **agoni**, con maglie di 30mm. di diam.
- c) Modulo per **pesce persico**, con maglie di 34 mm. di diam.

Trovando tali misure ragionevoli ed adatte alla pescosità di queste acque facciamo voti ch'esse non vengano variate, corrispondendo perfettamente al nobile scopo della tutela dei pesciolini.

La maglia a tipo unico, a cui fa accenno la nota, non è assolutamente consigliabile poiché causerebbe due gravissimi inconvenienti.

1.° L'impossibilità di pesca del pesce che non supera mai una breve dimensione.

2.° La presa inevitabile del pesce prescritto a dimensioni maggiori.

Non ostante la prescrizione della maglia troviamo ragionevole sia conservata la misura minima dei pesci, essendo questo altro mezzo che coopererà a raffrenare la presa del pesce minuto.

Riguardo a tale argomento troviamo ben adatto l'attuale articolo del Regolamento, riguardante tali misure, e consiglieremmo quindi che esso non venisse in alcunmodo variato; includendovi però il *Coregone*, che essendo pesce nuovo al nostro Lago, non è menzionato nell'articolo in discorso; e la di cui misura dovrebbe essere fissata in un minimo di centimetri 30, come per la Trota.

Si richiede però venga aggiunta a tale prescrizione; una percentuale di tolleranza per il pesce sotto misura; poiché avvenendo la pesca sovente di notte è impossibile non vengano rinvolti frammezzo agli altri, alcuni pesci non di misura.

Tale percentuale di tolleranza dovrebbe estendersi dal 15 al 20%.

§ 3.

Epoca di divieto di pesca

Questo argomento, è forse quello che esige maggior discussione perché richiede la massima cognizione pratica per determinare giustamente le epoche di divieto, onde non incorrere in prescrizioni erronee, che tanto dannose tornano alla riproduzione del pesce ed all'industria peschereccia; come pur troppo avvenne nella compilazione del Regolamento vigente.

Mercé l'esperienza acquistata dal continuo esercizio della nostra professione, siamo in grado di poter con giustezza determinare le epoche di divieto senza esporci al pericolo d'incorrere in dannose inesattezze.

Richiediamo quindi rimangano immutati i divieti -di pesca riguardante il *pesce persico* durante il mese di Maggio, e la *Tinca* durante tutto Giugno.

Speciali modificazioni richiedono invece i divieti di pesca riguardanti la Trota e l'Agone.

Il divieto di pesca della Trota, si estende dal 15 Ottobre al 15 Gennaio.

Già varie Commissioni protestarono contro l'eccessiva estensione di tale divieto, contraria ad ogni equo criterio, e totalmente fuori proposito, non compiendo questo prezioso salmonide il suo fregolo nel lago.

Troviamo equo il difonderne la sua propagazione, vietandone la pesca qualche tempo prima della sua monta nei fiumi e durante il suo fregolo, ma non potremo giammai accettare come giusto un divieto che costringe senza ragione alcuna ad ozio assoluto una quantità di pescatori, che non hanno durante l'inverno altro mezzo per procacciarsi il proprio sostentamento

e quello delle loro famiglie all'infuori della pesca di questo prezioso pesce.

A sostegno di tali ragioni addurremo alcune osservazioni inconfutabili che ci riserbiamo di dimostrarle praticamente se ne saremo richiesti.

Oltre il quindici Dicembre non esiste più nelle acque lacuali Trota alcuna atta al fregolo essendo quelle riproduttrici già montate nei fiumi, non rimanendo quindi nel lago, che quelle non atte alla produzione, o come parecchi zoologi asseriscono, quelle che non proliferano ogni anno.

Tale asserzione viene confermata dalla constatazione pratica, che pur durante tutto il tempo del fregolo, non è dato constatare nel lago, sensibile diminuzione nel genere, il che prova appunto che non tutte le Trote atte a riprodursi si trovano tutti gli anni in istato di proliferare, poiché diversamente il lago dovrebbe trovarsi durante tal epoca pressoché sprovvisto di tale pesce, essendo indiscutibile che esso compie esclusivamente il suo fregolo nei fiumi, o nei corsi d'acqua di qualche importanza.

Assurdo è dunque il divieto di pesca posteriormente al 15 dicembre, poiché dopo tal epoca è scongiurato ogni pericolo di pescare Trote contenenti uova o adatte all'annuale riproduzione.

Certi che tali pratiche asserzioni basteranno a far comprendere l'assurdità di ogni maggiore stensione di tale divieto, proponiamo che l'epoca della proibizione della pesca della Trota sia ristretta dal 15 Ottobre al 15 Dicembre, come pare abbia decretato il Consiglio Provinciale per la Pesca, di Novara, ritenendo tale epoca quella che più si presta a tutelare la riproduzione di questo prezioso salmonide, senza ledere l'interesse del pescatore che attinge dalla pesca di tal genere l'unico suo invernale sostentamento.

Passando ora al vieto della pesca dell'Agone estendenti secondo il vigente regolamento dal 15 Maggio al 15 Giugno; dobbiamo osservare essere tale prescrizione eccessivamente dannosa sia al pescatore che alla propagazione dei generi acquatici.

Questo pesce, che per la maggior parte dell'anno non è pescabile nel nostro lago, poiché si mantiene costantemente nelle profondità lacuali fuorché nei mesi di Maggio e Giugno; è altresì d'una voracità incredibile.

Ed invero, non sarà noto soltanto ai pescatori, quanto questo pesce sia ghiotto dei piccoli ciprinidi che a frotte s'accostano alle rive durante il giorno onde godere i benefici raggi solari; e con quanta voracità esso si lancia frammezzo a tali pesciolini ingoiandone in un istante un considerevole quantitativo.

Il piccolo pesce Persico, è poi il suo pasto prediletto, e ciò è dimostrato dal fatto che vennero parecchie volte riscontrati nel ventricolo dell'Agone, molti di questi pesciolini appena ingoiati.

Dimostrata praticamente la non dubbia voracità di questo pesce, passeremo ad accennare altri motivi per cui ritenendolo di già sufficientemente protetto dalla natura, ne richiediamo la libera pesca durante il breve tempo in cui è possibile la presa di esso.

All'incontro di tutti gli altri pesci, che godono una vitalità considerevole, l'Agone invece ha una durata brevissima, essendo indiscutibile ch'esso non sorpassa mai i cinque anni di vita, raggiunta il qual tempo si ritira a morire nelle profondità lacuali.

Durante questa breve vitalità esso non è ragguardevolmente pescabile nel nostro lago, che per la durata di circa due mesi all'anno, come sopra è detto e dopo aver raggiunto il terzo anno di età, non arrivando prima alla dimensione prescritta dal Regolamento.

Inoltre le rive adatte alla pesca di esso, non sono che brevi tratti di suolo, sgombro da erbe, e che per non incagliare l'uso della rete adatta a questa pesca è d'uopo¹ siano altresì mondi da qualsiasi ostacolo che potrebbe render vano l'uso di essa.

Speranzosi, che tali ragioni acquistate colla pratica continua, vorranno essere accette all'accorto e filantropico legislatore, richiediamo sia rilasciata totalmente libera la pesca di detto pesce, persuasi che tale disposizione non recherà il minimo danno alla riproduzione del genere, mentre sarà una guarentigia per il pesce minuto di cui è una principal causa di distruzione.

È omesso nell'attuale Regolamento il vieto di pesca del Coregone, che dovrebbe estendersi dal 15 Dicembre al 15 Febbraio. Non è però praticamente adottabile il progetto di vietare ogni sorta di pesca in uno o più periodi dell'anno poichè tale prescrizione

cagionerebbe due tristissimi inconvenienti, cioè : O l'esclusione di qualche periodo di fregolo nell'epoca determinata, non essendo possibile riassumere tutti i fregoli in un breve periodo di tempo; oppure obbligare per parecchi mesi centinaia di poveri pescatori ad ozio assoluto; non avendo la maggior parte di essi altro mezzo di sussistenza, fuorchè il guadagno che detraggono dalla pesca.

§ 4.

Ostacoli ed inquinamento delle acque

Adatti alla protezione delle specie acquatiche, troviamo i mezzi accennati per reprimere l'inquinamento delle acque, che tanto danno arreca alla riproduzione e conservazione del pesci.

Raccomandiamo quindi caldamente siano prescritti agl'Industriali che si trovano nella necessità di adottare a scopo

¹ *Nella stampa: duopo*

d'Industria materie inquinanti, quei mezzi che la scienza detta onde rendere meno dannoso tale inquinamento, che ha reso pressoché deserte di pesci, le foci già sì feconde della maggior parte dei torrenti, che si versano nel Lago.

In riguardo poi alle scale di monta accennate in questo argomento, richiediamo siano rese obbligatorie ove il bisogno lo richieda, ma raccomandiamo non abbiano il solo nome di scale di monta; prestandosi realmente all'accessibilità del pesce, non già come quella costretta sul Ticino (Sesto Calende) la quale non corrisponde in alcun modo alla monta del pesce, non avendo sufficiente ampiezza e producendo così una corrente insormontabile alla Trota stessa, che potrà bensì discendere il corso di detto fiume, ma non mai risalirlo per le ragioni sopra esposte: arrecando così un non lieve danno al nostro Lago che dal Ticino riceveva, prima della costruzione della diga, un sì prezioso tributo.

§ 5.

Vendita di Dinamite, Galla levante ecc.

I numerosi abusi e la grave distruzione di pesci d'ogni misura, che con tali esplosivi si verificano in questo Lago, c'impongono il dovere di raccomandare che la sorveglianza sull'uso di tali materie sia scrupolosa ed attiva, invocando mezzi energia atti ad estirpare tali tristissimi abusi, che ognuno può comprendere quanto tornino perniciosi all'industria peschereccia ed alla conservazione dei pesci.

Richiediamo però non venga inclusa come materia intorpiditrice, la calce, che praticamente non arreca danno alcuno allorché venga usata come metodo di pesca nei soli mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio, cioè in epoca in cui non si compie alcun fregolo, ed i ciprinidi hanno

già raggiunto una grossezza tale da non riportare danno di sorta dal momentaneo, riscaldamento di essa.

§ 6.

Sorveglianza sulla pesca

La pesca del Lago Maggiore, Zona Italiana è totalmente divisa in diritti privati, la di cui sorveglianza interessa pure i relativi proprietari.

Riteniamo quindi, che, mezzo consigliabile per rafforzare la sorveglianza sulla pesca, senza recare aggravio alcuno all'Erario dello Stato, sarebbe l'imporre almeno ai principali proprietari di diritti di pesca, l'obbligo di far vigilare la rispettiva proprietà da apposite Guardie-Pesca, affinché non venga conculcato il regolamento, e siano evitati gli abusi di pesca clandestina che si sovente si verificano.

Non verrebbero così distratti dalle particolari loro mansioni, gli agenti forestali, i Carabinieri ecc., che per lo più non sono sufficientemente istruiti in materia di pesca.

Tale metodo di sorveglianza è già adottato dall'illustrissimo signor Conte Borromeo ottenendone soddisfacentissimo risultato.

§ 7.

Istituzione di permesso di pesca

Tale argomento, che varrà a sopprimere il grande quantitativo di pescatori abusivi ed avventizi, che attualmente esercitano la pesca, in queste acque private, con danno gravissimo dei pescatori di professione; richiediamo venga necessariamente incluso nel Regolamento; unitamente ad una clausola, che maggiormente inciti le guardie incaricate delle vigilanza sulla pesca af-

finché venga represso, tale tristissimo inconveniente che tanto arreca danno altresì alta moltiplicazione dei generi.

Osserviamo però, che essendo la pesca di questo lago totalmente di privato diritto; come sopra è detto, non è possibile venga tale permesso concesso dal Governo essendo questo esclusivo diritto del proprietario.

§ 8.

Commissioni Provinciali per la pesca.

Perché una Commissione qualsiasi abbia a dare un giudizio equo, e possa corrispondere perfettamente allo scopo cui si prefigge, è d'uopo² facciano parte di essa persone che possiedano sufficienti cognizioni sulla materia da esaminarsi.

Purtroppo ciò non sempre si verifica nelle Commissioni Provinciali di pesca di cui fanno parte per lo più distintissime personalità; certamente di non dubbia sagacia, ma le di cui cognizioni in tale materia, ci duole il dirlo, sono assai ristrette.

Perché assolutamente eliminare da queste Commissioni quella classe per cui vennero istituite? Forseché le idee pratiche di qualche pescatore, non potrebbero venir discusse anche da persone dotte quali le componenti tali Commissioni Provinciali?

La dottrina accoppiata alla pratica darebbe certamente maggior frutto che l'una o l'altra separatamente, ed è appunto perciò che invociamo non si abbia a disdegnare d'inscrivere tra i membri di tali Commissioni anche qualche oscuro nome di pescatore.

Siamo fiduciosi che ciò facendo, si otterranno Commissioni maggiormente attive; come ognuno le desidera, e che corri-

² *nel testo: duopo*

sponderanno certo al mandato loro, rendendo maggiormente efficace l'opera del Ministero a favore della pesca.

§ 9.

Giacche la nota Ministeriale autorizza qualsiasi altra osservazione diretta a rendere il regolamento pienamente adatto al suo scopo e praticamente attuabile in ogni sua parte, ci permetteremo trattare altro argomento di massima importanza e di cui non si fece cenno nella sunnominata nota.

Vogliamo con ciò accennare alla completa proibizione delle reti a strascico prescritta dall'articolo 10 del vigente Regolamento. Le reti veramente a strascico che attualmente si usano sul nostro Lago si restringono puramente alla *Bottera* ed al così detto *Stragialone* o *Stragià*, reti di brevi dimensioni costrutto con filo grossissimo e quindi atto a resistere a gravi incagli.

La *Bighezza* e la *Riacera* comprese in tale divieto e considerate impropriamente quali reti da strascico, non arrecano danno alcuno alla propagazione dei pesci, se non vengono adoperate nelle epoche del fregolo estendente si da Maggio a Luglio.

Ed invero la costruzione di dette reti, non permette loro che di toccare leggermente il fondo lacuale, in modo che questo non ne risente danno alcuno.

Come sarebbe possibile a due uomini il tirare reti di simile dimensioni se esse radessero il fondo lacuale come fuori proposito asserito nell'art. 10 sunnominato?

Inoltre, il radere il fondo importerebbe l'indiscutibile inconveniente della continua rottura di tali reti, costrutte di filo sottile che non resisterebbe certo all'urto continuo degl'innumerevoli incagli che si trovano sul fondo del Lago.

Non sappiamo accennare altre ragioni, che abbiano a maggiormente chiarire l'assurdità del divieto di tali reti, che dichia-

riamo assolutamente innocue, se vengono usate nelle epoche in cui è compiuto fregolo.

Chi conosce queste reti ed il metodo con cui si pescano, non potrà a meno di convenire con noi, che chi ne ha proposta l'assoluta proibizione non possedeva certo abbastanza coltura in materia di pesca.

Ebbimo l'anno scorso la grata occasione di dimostrare coll'uso pratico all'illustrissimo Cav. Prof. *Felice Franceschini* Regio Comissario Antifilosserico se le asserzioni nostre siano esatte.

Avendo egli gentilmente aderito all'invito nostro, gli si fece osservare l'uso di ambedue le reti suaccennate, dopo di che anch'egli convenne non essere equo l'inscriverle nelle reti a strascico non arrecando esse danno alcuno al fondo lacuale.

Inoltre, a quali mezzi si atterrà il pescatore per procacciarsi di che vivere, se gli, si vieta l'uso di quegli attrezzi che possono procurargli i mezzi di sussistenza; e che dai più remoti tempi furono adottati senza produrne il minimo danno?

Alla *Tirlindana* ed alla *Canna* forse, che solo vengono adottati quali mezzi di passatempo da chi non ha bisogno di ricavare dalla pesca i mezzi di sussistenza?

Se lo spirito della Legge deve tendere al miglioramento della condizione di questa classe che ritrae unico mezzo di sostentamento dalla pesca, non deve certo levarle i mezzi con cui, possa procurarselo, poiché così facendo coopererebbe precisamente allo scopo opposto.

Evochiamo quindi che la *Bighezza* e la *Riacera* finora impropriamente chiamate reti a strascico, siano eliminate dall'articolo 10 dall'attuale Regolamento, restringendone il vietato dell'uso al solo tempo del fregolo che si estende da Maggio a Luglio come sopra fu detto.

Siano invece incluse nell'assoluto divieto le reti *Bottera*, *Stragialone* o *Stragià* a cui richiediamo vengano aggiunti i Bertovel-

li o Frasgate che pure tanto danno arrecano al fregolo, venendo usati esclusivamente allorché questo si compie.

Siano mantenute all'attuale prescrizione le misure massime delle reti, poiché essendo questo lago ampio e profondo più d'ogni altro, esige altresì reti di maggior superficie.

Tali sono le modificazioni che richiediamo vengano fatte all'attuale Regolamento evocando dalle Autorità tutrici si rimedii d'urgenza all'ingiusto divieto dell'uso delle reti sovranominate, ed alla libera pesca dell'Agone poiché questi due divieti aggravano talmente la condizione del pescatore da renderla insopportabile; emanando un provvedimento che permetti l'uso di esse in via transitoria, cioè fino alla promulgazione d'una nuova legge.

Pronti a dimostrare col fatto quanto fin qui abbiamo asserito; invochiamo che prima di procedere alla formazione di un nuovo regolamento sia inviata nel principal centro peschereccio del Lago una commissione la quale abbia a constatare se le ragioni pratiche da noi edotte siano adottabili.

Sarebbe questo il compimento dei desideri della classe nostra che purtroppo da tanto tempo invano richiediamo, poiché siamo certi che cadranno allora tutte quelle false Teorie, che condussero alla formazione di un Regolamento non corrispondente alla tutela del Pesce, ma ledente i sacri diritti del Pescatore.

Se vani tornarono sinora i lamenti d'una onesta classe lavoratrice, non s'abbia a perpetuarne le sofferenze con un nuovo Regolamento insulso.

Siano tutelate con savie disposizioni la moltiplicazione, e la conservazione del pesce; ciò è quanto l'onesto pescatore desidera; ma non gli si levino di mano i mezzi con cui soltanto può procurarsi il proprio benessere e non lo si obblighi con ingiuste restrizioni ad abbandonare quella professione, che sempre ha costituita la fonte di sua sussistenza e quella dei suoi antenati.

È appunto collo scopo di evitare tali tristissime conseguenze che abbiamo riassunto in queste poche pagine quegli schiarimenti che la nota richiede.

Basati sulla reale condizione attuale della pesca in questo Lago, aventi per mira il benessere nostro presente ed avvenire, ed alieni da qualsiasi aspirazione men che equa, rivolgiamo preghiera a chi spetta la compilazione del nuovo Regolamento, di voler tenere in benevole considerazione le modificazioni da noi proposte, poiché esse sono dettate da chi più che altri è competente in tale materia ed altresì desideroso che si moltiplichino le specie acquatiche da cui deve detrarre l'esclusivo mezzo di sussistenza.

Si otterrà allora un Regolamento, che sarà certamente applicabile in ogni sua parte e perfettamente corrispondente allo scopo per cui viene compilato, il che è appunto quanto da tutti è ansiosamente desiato.

Isola Bella, Febbraio 1898.

Per l'Assemblea dei Pescatori del Lago Maggiore

BOGNI PIETRO
FRANCESCO RUFFONI
RUFFONI PIETRO per la Ditta Fratelli Ruffoni
GREPPI ULISSE
CARLO BROVELLI
LAMBERTI DEFENDENTE
EDOARDO ZACCHERA
SANPIETRO SIMONE
OTTOLINI BATTISTA
BOTTINI GIUSEPPE